



CITTA' DI FERMO

REGOLAMENTO

SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO PER FINALITA' TURISTICHE E RICREATIVE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.135 del 17/11/2004

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 31/07/2012

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 10/05/2018

INDICE

Articolo 1 – Oggetto	pag. 3
Articolo 2 - Stagione balneare	pag. 3
Articolo 2bis - Servizio di salvataggio	pag. 3
Articolo 3 - Uso delle spiagge	pag. 3
Articolo 4 - Norme per le spiagge libere	pag. 4
Articolo 5 - Norme per gli stabilimenti balneari	pag. 5
Articolo 6 - Norme di comportamento	pag. 6
Articolo 7 - Corridoi di lancio	pag. 7
Articolo 8 - Zone destinate all'alaggio ed alla sosta di imbarcazioni	pag. 7
Articolo 9 – Sanzioni	pag. 7
Articolo 10 - Regolamentazione della pubblicità da effettuarsi sul demanio marittimo	pag. 7
Articolo 11 - Diffusione del regolamento	pag. 8
Articolo 12 - Entrata in vigore	pag. 8

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Fermo per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti, nonché il decoro e la pulizia delle spiagge.

Articolo 2

Stagione balneare

1. La stagione balneare inizia il 1° Marzo e termina il 1° Novembre di ogni anno.
2. Nell'arco della stagione balneare gli stabilimenti devono in ogni caso svolgere la propria attività per il periodo che va dal 30 giugno al 1° settembre. I titolari degli stabilimenti balneari che inizino la propria attività prima del 30 giugno e la terminino dopo il 1° settembre, devono garantire il servizio di salvataggio ai sensi dell'art. 2bis.

Art. 2 bis.

Servizio di salvataggio

1. I titolari degli stabilimenti balneari garantiscono il servizio di salvataggio nel periodo compreso tra il secondo sabato di giugno e la prima domenica di settembre, secondo le modalità indicate dall'Autorità Marittima.
2. Il servizio di salvataggio è comunque garantito durante il primo fine settimana del mese di giugno.
3. Il servizio di salvataggio deve essere garantito dalle ore 10 alle ore 18 continuativamente senza interruzione. Di tale situazione è dato avviso al pubblico mediante apposito cartello e bandiera gialla issata. Le predette fasce di orario riguardanti il servizio di salvataggio potranno essere modificate a seguito di richiesta specifica da parte delle Autorità competenti.
4. Gli stabilimenti balneari che intendono rimanere aperti esclusivamente per elioterapia nei periodi antecedenti e successivi a quelli stabiliti dal comma 1 non sono tenuti ad assicurare il servizio di salvataggio, ma devono esporre una bandiera rossa ed un apposito cartello, redatto almeno in italiano ed in inglese, recante il seguente avviso: "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia – Spiaggia sprovvista del servizio di salvataggio".
5. Sulle spiagge libere il servizio di salvataggio è garantito dal Comune. Nei tratti di spiaggia libera dove il servizio di salvataggio non è garantito, il Comune installerà appositi cartelli redatti almeno in italiano e in inglese indicanti la mancanza del servizio stesso. La distanza tra ogni cartello non può essere superiore a 150 (centocinquanta) metri.
6. Il Comune è tenuto alla sorveglianza e alla manutenzione dei cartelli relativi alle spiagge libere.

Articolo 3

Uso delle spiagge

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune, durante tutto l'anno è vietato:
 - a. campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
 - b. transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni;
 - c. effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite;
 - d. depositare, distendere e tingeggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
 - e. gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere;

2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1, durante la stagione balneare è vietato:
- a. Fatta eccezione per le spiagge "per cani" di cui all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Spiaggia e salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 3°, lettera a) del presente Regolamento, condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal presente divieto i cani guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che in nessun caso devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;
 - b. praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocumento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente;
 - c. fare uso di apparecchi di diffusione sonora nella fascia oraria compresa fra le ore 06,00 alle ore 9,00 e fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
 - d. tirare a secco barche o natanti in genere, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti, o alla piccola pesca, al di fuori delle zone di arenile e dei tratti di mare ad esse prospicienti destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni, individuate nel piano di spiaggia;
 - e. effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9,00 alle ore 19,30 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti;
 - f. lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni ed attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
 - g. spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
 - h. tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;
 - i. dalle ore 1,00 alle ore 5,00 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini ed ombrelloni.
 - j. accedere nell'arenile con cavalli o animali di analoga fattezze e dimensione.

Articolo 4

Norme per le spiagge libere e utilizzo aree demaniali

1. La pulizia quotidiana dei tratti di spiaggia libera e dei servizi igienici ivi installati sarà garantita, previa stipula di apposita convenzione promossa dall'Amministrazione Comunale, dai concessionari di spiaggia, eventualmente costituiti in consorzio. L'Amministrazione Comunale contribuirà al 50% della spesa.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale si avvalga della facoltà prevista all'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano di Spiaggia, concedendo una porzione di spiaggia libera, non superiore a 300 mq., al concessionario adiacente per la realizzazione di attrezzature mobili per il gioco e lo sport, la pulizia e la manutenzione dell'intero tratto di spiaggia libera interessato dovrà essere curato da detto concessionario.
3. E' consentita l'utilizzazione del Demanio Marittimo e del tratto di mare ad esso prospiciente per attività autorizzate espressamente dall'Amministrazione comunale, previa acquisizione della concessione demaniale, che si svolgono per un periodo di tempo limitato, come ad esempio fiere, feste patronali, manifestazioni sportive e simili, manifestazioni, giochi ed attività ludiche. L'autorizzazione sarà rilasciata per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione, compreso il

tempo per montaggio e smontaggio di eventuali manufatti e attrezzature.

4. E' consentita altresì l'utilizzazione delle spiagge del Demanio Marittimo e del tratto di mare ad esso prospiciente per l'effettuazione di discipline sportive nautiche, a condizione che le stesse siano espressamente autorizzate dall'amministrazione comunale e che non comportino problemi per la balneazione.
5. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima, potrà autorizzare, nelle zone appositamente individuate dal Piano di Spiaggia, ad Associazioni private o pubblico-private lo svolgimento di discipline sportive nautiche speciali (quali kite-surf, surf, partenza ed atterraggio paracadute ascensionale etc.). Il titolare della Autorizzazione, a propria cura e spese, dovrà quindi posizionare, sul lato a monte della porzione di arenile in questione, due cartelli (uno a nord, uno a sud), della superficie massima di 0,6 mq. (ml. 0,70 x ml. 0,50), con la seguente scritta: "spiaggia libera destinata all'esercizio del kite-surf, vietata la balneazione", con indicato il numero della Autorizzazione Demaniale. Tale dicitura dovrà essere riportata oltre che in lingua italiana, anche in lingua inglese, francese e tedesca. I pannelli di sostegno dovranno essere realizzati con strutture mobili di altezza massima pari a metri 1,60 dal piano medio spiaggia. Il titolare dell'Autorizzazione dovrà inoltre garantire a propria cura e spese, nel rispetto delle indicazioni all'uopo emanate dalla autorità marittima, la realizzazione di corridoi di lancio, nonché il posizionamento ed il perfetto mantenimento della apposita segnaletica galleggiante e fissa. L'uso dei corridoi di lancio e dell'arenile demaniale riservato alla pratica del kit-surf e delle altre discipline sportive nautiche speciali rimane comunque libero e gratuito.

Articolo 5

Norme per gli stabilimenti balneari

1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
 - a. esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare:
 - copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge;
 - la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento;
 - le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
 - b. esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pannelli frangiflutti;
 - c. curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso. I rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dal comune, negli orari e con le modalità fissate dalla stessa amministrazione comunale;
 - d. predisporre, all'interno dello stabilimento, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - e. consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5,00 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2,00 metri;
 - f. installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. Fra i paletti degli ombrelloni devono essere rispettate le seguenti distanze minime: metri 3,00 tra le file o settori e metri 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. E' consentito ridurre quest'ultima distanza fino a metri 2,20 aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza affinché la somma delle due sia sempre di metri 5,30. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6,00 nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni del piano di spiaggia;
 - g. predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e della

D.G.R. 30 gennaio 2001, n. 235;

- h. liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari;
 - i. garantire l'apertura dello stabilimento per un minimo di otto ore giornaliere.
2. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi.
3. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:
- a. in deroga a quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento accogliere cani o altri animali di piccola taglia, provvisti di museruola e guinzaglio, che dovranno essere sistemati nell'ultima fila di ombrelloni, adeguatamente segnalati. Il cane dovrà essere portato in braccio dal padrone fino all'ombrellone assegnato ove sarà presente una ciotola d'acqua e dovrà essere sempre mantenuto al guinzaglio sotto l'ombrellone; in particolare in nessun caso il padrone potrà condurre il cagnolino sulla battigia, nel mare, nei locali ove si consumano i pasti, nelle cabine e nelle docce. I conduttori o accompagnatori dei cani dovranno avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, potranno essere lasciati sulla spiaggia;
 - b. organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;
 - c. previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo di bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili;
 - d. ospitare nel tratto di arenile in concessione barche di piccola pesca, di loro proprietà, di lunghezza non superiore a ml 6,00, natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq. 4,00 in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal comune sentita l'autorità marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

Articolo 6

Norme di comportamento

1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a. nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;
 - b. i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione;
 - c. fatto salvo il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini ed ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera e).

Articolo 7

Corridoi di lancio

1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, in base alle prescrizioni ed alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.
2. Sentita l'autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti.
- 2 bis. Le istanze per il posizionamento dei corridoi di lancio devono essere presentate ai Comuni competenti per territorio entro il 20 maggio di ciascun anno. I Comuni, sentita l'autorità marittima, adottano i relativi provvedimenti entro e non oltre il 10 giugno. La distanza tra ciascun corridoio di lancio non può essere inferiore a metri cinquecento. Si può derogare a tale distanza limitatamente ai corridoi di lancio richiesti dai titolari di concessioni demaniali marittime per attività collaterali. La distanza non può essere comunque inferiore a metri 250 (duecentocinquanta).
3. Relativamente ai corridoi di lancio previsti per la pratica del Kite-surf si rimanda a quanto disposto dal presente Regolamento all'art. 4, comma 4.

Articolo 8

Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni

1. Nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 7, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per la balneazione.
2. Le zone di arenile destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, sono individuate nel piano di spiaggia.

Articolo 9

Sanzioni

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione.
2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1, sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33.
3. L'ambito di applicazione territoriale del presente Regolamento è circoscritto alle spiagge ed agli altri arenili ricadenti nel pubblico Demanio Marittimo in Comune di Fermo;
4. L'ambito di applicazione temporale del presente Regolamento, ad eccezione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 1°, coincide con il periodo di durata della stagione balneare (Art. 2).

Articolo 10

Regolamentazione della pubblicità da effettuarsi sul demanio marittimo

1. I concessionari di spiaggia potranno effettuare la pubblicità commerciale all'interno delle loro concessioni previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, osservando tutte le prescrizioni regolamentari in materia, le Leggi vigenti e le seguenti specifiche indicazioni:
 - a. E' vietata l'apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudichino la vista del mare, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo.
 - b. Per ogni Concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma materiali e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di

0,6 mq. su cui, oltre allo spazio pubblicitario di ml. 0,70 x ml. 0,50, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui si trova. I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a metri 1,60 dal piano della spiaggia.

- c. Per uniformità di intervento, tali strutture dovranno essere realizzate da una unica Ditta Concessionaria, previa stipula di apposita Convenzione con il Comune.
- d. E' consentita l'apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, della superficie massima di 1 mq. ciascuna, una posta a bandiera verso il lungomare ed una posta sulla facciata del chiosco. Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enticompetenti.
- e. Al di fuori di un impianto di comunicazione audio centralizzato, direttamente gestito dall'Amministrazione Comunale, dall'Ente di Promozione del Turismo competente, dalla Capitaneria di Porto, oppure affidato in concessione ai privati, avente lo scopo di fornire notizie ed informazioni utili agli utenti della spiaggia, non sono ammessi altri mezzi di comunicazione audio a servizio di singole concessioni balneari.
- f. Sulle spiagge libere è di norma vietata l'effettuazione in forma sonora e visiva di pubblicità commerciale, salvo apposita motivata autorizzazione comunale che richiami fini di pubblica utilità.

Articolo 11

Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento viene inviata, entro trenta giorni dalla sua approvazione, alla Giunta Regionale delle Marche.
2. Copia del presente regolamento viene inoltre inviata ai concessionari di spiaggia ed alle associazioni di categoria nonché alle altre formazioni sociali senza scopo di lucro che rappresentano categorie di cittadini

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale, abrogando ogni eventuale disposizione precedente.